

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-207 del 19/01/2022
Oggetto	REG. REG. N° 41/01 ART. 5 E SEGUENTI ¿ CASEIFICIO SOCIALE VAL TIDONE SOC. AGR. COOP.. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI BORGONOVO V.T. (PC), LOCALITÀ COLOMBAROLA, AD USO INDUSTRIALE ED IGIENICO ED ASSIMILATI (ANTINCENDIO) - PROC. PC07A0105 - SINADOC 27718/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-200 del 18/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N° 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – CASEIFICIO SOCIALE VAL TIDONE
SOC. AGR. COOP.. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA IN COMUNE DI BORGONOVO V.T.. (PC), LOCALITÀ
COLOMBAROLA, AD USO INDUSTRIALE ED IGIENICO ED ASSIMILATI
(ANTINCENDIO) - PROC. PC07A0105 - SINADOC 27718/2021.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. n. 1717 del 2021;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- in data 28/12/2007 (pervenuta in data 29/01/2008 ed assunta al n° 27771 del protocollo regionale), il sig. Opizzi Luigi (C.F. PZZLGU56H20G535P), Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della ditta Caseificio Sociale Val Tidone Società Agricola Cooperativa, con sede in Comune di Borgonovo V.T. (PC), Località Colombarola - C.F. e P.I.V.A. 00110820339, aveva presentato al Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure di Piacenza della Regione Emilia-Romagna istanza di concessione, ai sensi della L. n° 36/1994 e del D.P.R. n° 238/1999 (MODULO E - riconoscimento o concessione preferenziale), per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale mediante n° 1 pozzo realizzato sulla base del provvedimento di autorizzazione alla ricerca n. 14375 dell'11/11/1968 (pratica 4458/97), ubicato presso la summenzionata sede, avente volume di prelievo pari a 14.500 mc/anno, che veniva registrata con il codice di procedimento PC07A0105;
- con nota 20/03/2018 prot. n. 4105 l'Area Coordinamento rilascio concessioni della Direzione Tecnica di questa Agenzia ha chiesto alla suddetta ditta il pagamento dei canoni arretrati dal 2008 al 2017 (pagamento avvenuto, a seguito applicazione dell'eccezione della prescrizione per i canoni dal 2008 al 2012, richiesta e accordata dalla medesima sempre dalla suddetta Area con nota 26/09/2018 prot. n. 13486);
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, il già menzionato sig. Opizzi Luigi, sempre nella sua qualità di legale rappresentante della pure sopra citata ditta Caseificio Sociale Val Tidone Società Agricola Cooperativa, ha presentato a questo Servizio, in data 05/10/2021 (pervenuta in data 06/10/2021 ed assunta al n° 153709 del protocollo ARPAE), una nuova richiesta di rilascio della con-

cessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, dettagliando meglio le modalità di prelievo e chiedendo un aumento del volume annuo del prelievo che ora ha le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 40;
- ubicazione del prelievo: Comune di Borgonovo V.T. (PC), Località Colombarola, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n° 24, mappale n° 89; coordinate UTM 32: X: 537.780 Y: 4.985.011;
- destinazione della risorsa ad uso industriale (pompe 1 e 3 – quest’ultima di riserva, cioè che verrà attivata solo in caso di malfunzionamento della prima) e igienico e assimilati – antincendio (pompa 2);
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,95 (pompe 1 e 3) e 10 (pompa 2);
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 29.450 - 29.300 (pompe 1 e 3) e 150 (pompa 2);

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n° 307 del 27/10/2021 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come usi “industriale” e “igienico e assimilati”;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 18/10/2021 ed assunto al n° 160589 del protocollo ARPAE);
- Azienda Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR (pervenuto il 19/10/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 161106);

VISTA l’attestazione di conformità antincendio rilasciata dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza (documento agli atti);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all’anno 2022;
- ha versato in data 12/01/2022 la somma pari a 2.277,63 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell’incarico di funzione “PC - Demanio Idrico” Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell’ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC07A0105;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta **Caseificio Sociale Val Tidone Società Agricola Cooperativa**, con sede in Comune di Borgonovo V.T. (PC), Località Colombarola - C.F. e P.I.V.A. 00110820339, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC07A0105, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 40;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Borgonovo V.T. (PC), Località Colombarola, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n° 24, mappale n° 89; coordinate UTM 32: X: 537.780 Y: 4.985.011;
 - corpo idrico interessato: cod. 0010ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TIDONE - LIBERO (limite acquifero A2 mt 52,49 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso industriale (pompe 1 e 3 – quest'ultima di riserva, cioè che verrà attivata solo in caso di malfunzionamento della prima) e igienico e assimilati – antincendio (pompa 2);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,95 (pompe 1 e 3) e 10 (pompa 2);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 29.450 - 29.300 (pompe 1 e 3) e 150 (pompa 2);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2031**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/01/2022;
4. **di dare atto** che il canone dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2022 è stato pagato;
5. **di dare, altresì, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.277,63 euro, è stata versata;

6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ArpaE;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta **Caseificio Sociale Val Tidone Società Agricola Cooperativa**, con sede in Comune di Borgonovo V.T. (PC), Località Colombarola - C.F. e P.I.V.A. 00110820339 (codice pratica PC07A0105).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da da n° 1 pozzo avente profondità di m 40, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 220, equipaggiato con 3 elettropompe sommerse della potenza rispettivamente di KW 3 (pompa 1), 11 (pompa 2) e 1,5 (pompa 3), dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 35 e m 38 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Borgonovo V.T. (PC), Località Colombarola, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n° 24, mappale n° 89; coordinate UTM 32: X: 537.780 Y: 4.985.011.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (pompe 1 e 3 – quest'ultima di riserva, cioè che verrà attivata solo in caso di malfunzionamento della prima) e igienico e assimilati – antincendio (pompa 2).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,95 (pompe 1 e 3) e 10 (pompa 2) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 29.450 - 29.300 (pompe 1 e 3) e 150 (pompa 2).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0010ER-DQ1-CL nome: CONOIDE TIDONE - LIBERO (limite acquifero A2 mt 52,49 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno **2022** ammonta a **euro 2.359,62 euro** (2.189,31 euro per pompe 1 e 3 uso industriale e 170,31 euro per pompa 2, uso igienico ed assimilati - antincendio).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **2.277,63 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2031**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivi di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati dispositivi di misurazione (uno per ogni pompa di derivazione) della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli

strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Opizzi Luigi (C.F. PZZLGU56H20G535P), in qualità di legale rappresentante del Caseificio Sociale Val Tidone Società Agricola Cooperativa (C.F. e P.I.V.A. 00110820339), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 18/01/2022

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.